

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

IL PRESIDENTE

Prot. N. 58

Scarto
Aulus
16 DIC. 1972
di An...!

Onorevole Presidente,

per quanto di competenza Le trasmetto copia del Disegno di legge "Ulteriori interventi in agricoltura" esaminato da questa Commissione e corredato dal prescritto parere della 1^a Commissione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio.

Distinti saluti

Aulus

(Avv. Aurelio Andretta)

Aulus

On. Prof. Beniamino Finocchiaro

Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
16 DIC. 1972		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N. 302		

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

DISEGNO DI LEGGE

"ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA"

di iniziativa della Giunta Regionale

Relatore: avv. Aurelio ANDRETTA

On. Presidente,
Colleghi Consiglieri,

Il disegno di legge per gli ulteriori interventi in favore dell'agricoltura, ora sottoposto al nostro esame, risponde alla duplice esigenza di:

- 1) intervenire per l'attuazione di misure di pronto intervento per il ripristino di opere pubbliche di bonifica montana, gravemente danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche;
- 2) integrare gli stanziamenti autorizzati con legge regionale del 29 luglio u. s.

Per soddisfare tale duplice esigenza, s'intende utilizzare la quota di Lire 2 miliardi e 400 milioni assegnata dal CIPE alla Regione Puglia per il 1972, sul fondo previsto dall'art. 9 della legge 16/5/1970, n. 281.

Tale somma verrebbe destinata, per 1 miliardo di Lire al soddisfacimento della prima esigenza (ripristino di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana); per gli altri 1 miliardo e 400 milioni all'aumento degli stanziamenti previsti nella richiamata legge regionale del 29 luglio u. s.

=====

Non vi è bisogno di soffermarsi ad illustrare l'inderogabile necessità di intervenire a ripristinare le opere pubbliche di

bonifica e di bonifica montana gravemente danneggiate o distrutte dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Puglia nel mese di luglio scorso. Tutti abbiamo il vivo e purtroppo triste ricordo dei gravissimi danni provocati dalle piogge alluvionali alle aziende agricole pugliesi che hanno subito notevoli perdite di raccolto, così come ricordiamo o abbiamo constatato i danni subiti dalle opere di bonifica in altre zone (Minervino Murge, Canosa, Manfredonia).

In presenza di tali danni, mentre si è sollecitata la messa in moto del meccanismo del Fondo di Solidarietà Nazionale al fine di far giungere alle aziende colpite le provvidenze previste, la Giunta Regionale ha chiesto ai Consorzi di Bonifica la predisposizione di perizie relative ai lavori di ripristino delle opere di bonifica danneggiate o distrutte. Tali perizie approvate dagli organi tecnici competenti prevedono opere per una spesa complessiva di lire 1 miliardo che, ovviamente, non è sufficiente a risolvere il grave problema del dissesto idro-geologico delle nostre zone di montagna e di collina.

La soluzione di tale problema richiede un programma organico e globale di interventi che lo Stato è chiamato a realizzare con adeguati finanziamenti.

La spesa prevista dal presente disegno di legge regionale mira a riparare i più gravi danni e a ripristinare opere che possono evitare, almeno parzialmente il rischio di ulteriori danni alle aziende agricole e alle popolazioni insediate a valle.

=====

La somma di Lire 1 miliardo e 400 milioni, destinata ad integrare gli stanziamenti stabiliti con la legge regionale del

29 luglio u. s., con riferimento ai vari articoli del Piano Verde n. 2, verrebbe così ripartita:

- £. 100 milioni per gli interventi previsti dall'art. 8 (concessione di prestiti a tasso agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci e produttori conferenti);
- £. 1 miliardo per interventi previsti dall'art. 11 (concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati);
- £. 150 milioni per interventi previsti dall'art. 17 (contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali);
- £. 150 milioni per gli interventi previsti dall'art. 19 (contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale).

Appare dunque evidente che il presente disegno di legge, a parte gli stanziamenti previsti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, conferma le scelte e le priorità stabilite dalla legge 29 luglio u. s. tralasciando di aumentare le spese relative agli interventi previsti dall'art. 5 del Piano Verde n. 2 (esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrative e di assistenza tecnica) e dell'art. 16 (contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali).

=====

On. Presidente,
Colleghi Consiglieri,

con la disponibilità complessiva di Lire 570 milioni, consentita dalla legge 29/7/1972 e dal presente disegno di legge sarà possibile assistere, con i benefici previsti dallo

art. 8 del "Piano Verde n. 2", le operazioni bancarie che le Cooperative di trasformazione del settore viticolo ed oleario potranno in essere per la corresponsione di acconti ai soci conferenti per circa 25 miliardi di lire pari al presumibile fabbisogno, rimanendo scoperti altri importanti settori dell'economia agricola pugliese quali quello tabacchicolo e ortofrutticolo.

Aggiungendo ai 300 milioni stanziati con la legge 29/7/1972, il miliardo previsto dal presente disegno di legge per gli interventi dell'art. 11 del "Piano Verde n. 2", si ritiene di poter assistere operazioni creditizie a favore dei coltivatori diretti e delle piccole aziende, per un importo complessivo di circa 30 miliardi. Questo importo resta ancora inferiore alle effettive esigenze se si considera che, secondo i dati ufficiali riferiti all'anno 1971, l'ammontare dei prestiti per conduzione effettuati in Puglia dagli istituti bancari e dagli Enti operanti nel settore con il contributo dello Stato che si aggira attorno ai 35 miliardi di lire di cui £. 32 miliardi per prestiti a singole aziende e £. 3 miliardi per le cooperative.

A tal fine si richiama quanto già rappresentato nella relazione che accompagna la prima legge regionale recante provvedimenti per gli "Interventi a favore dell'agricoltura", già approvata dagli Organi comunitari, e nella quale veniva sottolineato che lo stanziamento previsto per le agevolazioni creditizie ai sensi dell'art. 11 della richiamata legge 27 ottobre 1966, n. 910, (Piano Verde n. 2) era stato determinato dalla mancanza di specifici stanziamenti sul bilancio statale.

Peraltro la disponibilità, arrecata dalla presente legge, consentirà di affrontare con la dovuta tempestività adeguati interventi creditizi per venire incontro alle necessità del settore che, a causa anche delle ripetute avversità atmosferiche, manifesta sintomi di

crisi con gravi ripercussioni di carattere economico-sociale soprattutto per quanto attiene il problema dell'occupazione.

Inoltre, al fine di facilitare la concessione dei prestiti da parte degli Istituti bancari ai coltivatori diretti, alle piccole aziende nonché alle cooperative, è stata recepita nella legge regionale la normativa relativa alla garanzia sussidiaria del "Fondo Interbancario" previsto dall'art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454.

Per quanto riguarda la viabilità rurale, l'approvvigionamento idrico e l'elettrificazione va ricordato che presso gli organi tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura giacciono numerosi progetti esecutivi e richieste, il cui ammontare supera i 4 miliardi di lire.

Con i fondi recati dalla legge regionale 29/7/1972, ammontanti a L. 200 milioni, sarà possibile effettuare investimenti per opere il cui importo ammonterebbe a circa 250 milioni tenuto conto che l'intervento varia dal 75% all'87% (art. 17 e 19 del "Piano Verde n. 2").

Certo, non è assolutamente pensabile che con una ulteriore modesta autorizzazione di spesa, pari a 300 milioni di lire, possano minimamente essere soddisfatte le numerose esigenze di intervento che si manifestano sull'intero territorio della Regione.

Purtuttavia, detto stanziamento ha un significato di orientamento politico nel settore delle strutture che la Regione si propone per l'avvenire di considerare adeguatamente con più cospicui stanziamenti programmati organicamente anche nel quadro dei programmi di sviluppo regionale di cui al recente provvedimento C. I. P. E che ha elevato per il 1973 da 20 a 120 miliardi e per il 1974 a 150 miliardi il Fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Sicchè con il complessivo finanziamento (200 milioni delle legge re

gionale e 300 milioni previsti dal presente disegno di legge) sarà possibile realizzare opere per circa 700 milioni, cifra questa, come del resto evidenziato, di gran lunga inferiore alle richieste già avanzate.

Risulta evidente che la Regione, con l'adozione di questa seconda legge in favore dell'Agricoltura, realizza un intervento che potrebbe definirsi di "ordinaria amministrazione", e di semplice apporto finanziario ai precedenti stanziamenti recati dalla prima legge regionale del luglio scorso.

Si ritiene doveroso sottolineare, infine, che neppure con questa seconda legge in favore dell'Agricoltura è possibile, per la limitatezza dei fondi, prendere in considerazione, fra l'altro, importantissimi settori quali gli impianti cooperativi di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, la difesa fitosanitaria, gli interventi per potenziare e sviluppare la pesca nelle acque interne, le opere di rimboschimento, gli interventi per la caccia.

Circa le possibilità di immediata utilizzazione delle somme messe a disposizione, torna utile chiarire che tali somme saranno impiegate a finanziare programmi di miglioramenti strutturali già presentati nel corso del corrente anno 1972 agli organi regionali e che non sono stati finanziati per mancanza di fondi statali.

È opportuno, infine, sottolineare che gli interventi di che trattasi saranno posti in essere prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale concernente l'applicazione della direttiva comunitaria n. 72/159 del 17 aprile 1972 e che eventuali altri interventi della stessa natura non potranno discostarsi dalla predetta normativa di carattere comunitario.

On. Presidente,
Colleghi Consiglieri,

Il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame consta di 6 articoli.

Il primo autorizza la spesa di lire un miliardo per lo anno 1972 per il ripristino di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana. L'art. 2 ripartisce la somma di lire 1 miliardo e 400 milioni fra gli artt. 8, 11, 17, 19 del Piano Verde n. 2, secondo le cifre che ho in precedenza indicato. L'art. 3 stabilisce che i prestiti a tasso agevolato sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario istituito con l'art. 36 della legge 2/6/1961 n. 454 (Piano Verde n. 1). L'art. 4 riconferma le disposizioni di attuazione contenute nell'art. 3 della legge regionale del 29/7/1972.

Ad integrazione di questo articolo la II^a Commissione propone di stabilire la decorrenza dei benefici dal 15 novembre c. a. in modo da consentire l'utilizzazione dei fondi entro aprile del prossimo anno, data in cui dovrebbero essere recepite nella legislazione italiana le direttive socio-strutturali della CEE.

L'art. 5 contestualmente agli ulteriori interventi a favore dell'Agricoltura propone una variazione di bilancio per la quale la I^a Commissione ha espresso parere favorevole.

On. Presidente,
Collegli Consiglieri,

la Commissione Agricoltura ha esaminato il presente disegno di legge e ha dato il suo parere favorevole, proponendolo al responsabile giudizio di questa Assemblée.

È superfluo rilevare l'urgenza di approvarlo al fine di consentire la più immediata operatività possibile in modo che la Regione Puglia, pur nella limitatezza dei mezzi disponibili, possa offrire una nuova testimonianza della sua sensibilità nei riguardi dei problemi agricoli.

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

La Regione Puglia, a termine dello
ultimo comma dell'articolo 4 della legge
25/5/1970, n. 364, può assumere a suo
totale carico le spese occorrenti per la
attuazione di misure di pronto interven
to rivolte all'immediato ripristino di ope
re pubbliche di bonifica e di bonifica mon
tana, gravemente danneggiate o distrutte
dalle eccezionali calamità naturali verifi
catesi nel suo territorio durante il mese
di luglio del 1972.

Tali misure saranno attuate nelle zo
ne delimitate per gli interventi previsti
dalla predetta legge 25/5/1970, n. 364,
con le modalità di cui all'art. 19 del

decreto legge 18/11/1966, n.976, conver-
tito nella legge 23/12/1966, n.1142.

Per l'attuazione delle misure di
cui al 1° comma del presente articolo è
autorizzata, per l'anno finanziario 1972,
la spesa di £.1000= milioni.

Art. 2

Per l'attuazione degli interventi pre-
visti dall'art.1 della legge regionale ap-
provata dal Consiglio Regionale nella se-
duta del 29/7/1972 è autorizzata la ulte-
riore spesa di £. 1.400= milioni come ap-
presso distinta per le attività di cui ai
sottindicati articoli della legge 27 ottobre
1966, n.910:

(milioni di lire)

ART. 8 - Interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle Cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci e ai produttori con- ferenti.	£.	100
ART. 11 - Interventi per la concessione di prestiti di con- duzione a tasso agevolato a favore di imprendito- ri agricoli, singoli o associati.	£.	1.000
ART. 17 - Contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti rurali.	£.	150
ART. 19 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento delle elettrificazione rurale.	£.	150

Art. 3

I prestiti a tasso agevolato di cui alla presente legge, nonché quelli previsti dalla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/7/1972, sono assistiti, ai sensi dell'art. 56 della legge 27/10/1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo Interbancario", istituito con lo art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454.

Art. 4

Per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, nonché per quelli previsti dal 2° comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, valgono le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/7/1972.

Gli interventi in materia di miglioramenti fondiari, previsti dall'art. 16 della legge 27/10/1966, n. 910, ancorchè

ricadenti nei territori classificati montani, vengono attribuiti alla competenza degli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura e dell'Ispettore Agrario Compartimentale, entro i limiti fissati dall'art. 40 della predetta legge.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 15 novembre 1972.

Art. 5

Nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:

CAPITOLO 6 - "Contributo dello Stato per il funzionamento del programma regionale di sviluppo" (art. 9 legge 16/5/1970, n. 281)

a) stanziamento attuale	£.	P. M.
b) variazione in aumento	£.	2.400.000.000
		<hr/>
TOTALE	£.	<u>2.400.000.000</u>

Per effetto della variazione apportata, l'ammontare complessivo dello stato

di previsione dell'entrata risulta £. 51.325.168.622=. Correlativamente, si provvede ad istituire al titolo III dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 il Capitolo 324/ter "Ulteriori interventi nel settore dell'agricoltura" con una previsione di £. 2.400.000.000 al quale farà carico l'onere previsto dalla presente legge.

Per effetto della variazione apponata, l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta di £. 51.325.168.622.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del
15/12/1972:

- vista la richiesta del Presidente della II^a Commissione Consiliare Permanente, n. 54 del 12/12/72, relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio sul disegno di legge "Ulteriori interventi in favore della Agricoltura";
- visto l'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio;
- visto il disegno di legge sopra citato;
- visto l'art.5 del disegno di legge sopra citato;
- vista la legge regionale 5/9/1972, n.8;
- visto il capitolo 6 dello stato di previsione delle entrate del bilancio 1972;

ritenuto do dover approvare la spesa prevista dagli artt. 1 e 2 del disegno di legge di che trattasi ammontante complessivamente a £. 2.400.000.000=

esprime parere favorevole :

- 1) sulla variazione in aumento del capitolo 6 "contributo dello Stato per il funzionamento del programma regionale di sviluppo" (art.9 legge 16/5/1970, n.281) di £. 2.400.000.000;
- 2) sulla spesa medesima e sulla imputazione della stessa al Capitolo 324/ter "Ulteriori interventi nel settore dell'agricoltura" di nuova istituzione al Titolo III dello stato di previsione della


spesa del bilancio 1972 che presenterà una disponibilità di
£.2.400.000.000=;

- 3) sulla conseguente variazione allo stato di previsione delle en
trate e delle spese i cui ammontare complessivi risulteranno
di £.51.325.168.622.

p/ l^ Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE

(avv. Giovanni Margiotta)



La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15/12/1972:

- vista la richiesta del Presidente della II^a Commissione Consiliare Permanente, n. 54 del 12/12/72, relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio sul disegno di legge "Ulteriori interventi in favore della Agricoltura";
- visto l'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio;
- visto il disegno di legge sopra citato;
- visto l'art. 5 del disegno di legge sopra citato;
- vista la legge regionale 5/9/1972, n. 8;
- visto il capitolo 6 dello stato di previsione delle entrate del bilancio 1972;

ritenuto do dover approvare la spesa prevista dagli artt. 1 e 2 del disegno di legge di che trattasi ammontante complessivamente a £. 2.400.000.000=

esprime parere favorevole :

- 1) sulla variazione in aumento del capitolo 6 "contributo dello Stato per il funzionamento del programma regionale di sviluppo" (art. 9 legge 16/5/1970, n. 281) di £. 2.400.000.000;
- 2) sulla spesa medesima e sulla imputazione della stessa al Capitolo 324/ter "Ulteriori interventi nel settore dell'agricoltura" di nuova istituzione al Titolo III dello stato di previsione della

spesa del bilancio 1972 che presenterà una disponibilità di
£.2.400.000.000=;

- 3) sulla conseguente variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese i cui ammontare complessivi risulteranno di £.51.325.168.622.

p/ I^a Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE

(avv. Giovanni Margiotta)

